

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2707 del 29 dicembre 2014

Riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate hub dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si provvede al riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate hub dalla DGR n. 2122/2013, in attuazione della DGR n. 14 dell'11 gennaio 2011.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con deliberazioni n. 4532 del 28.12.2007, n. 448 del 24.02.2009 e n. 268 del 9 febbraio 2010 la Giunta regionale ha avviato un percorso di riordino dei centri regionali al fine di integrarli alla programmazione regionale, superando la frammentazione del sistema.

Procedendo nell'ottica di riorganizzazione e razionalizzazione la Giunta regionale, con successiva deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011, ha individuato le strutture a supporto della programmazione regionale e delle reti cliniche che costituiscono il "sistema centri" e che risulta così articolato:

1. Coordinamenti e Programmi regionali;
2. Sistema Epidemiologico Regionale (S.E.R.);
3. Registro Regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare;
4. Centri regionali specializzati.

In particolare il provvedimento ha definito i centri specializzati *"come strutture che svolgono attività di rilevanza clinica, di ricerca e di supporto alle reti cliniche definite nel Piano SSR, collocati all'interno di strutture Aziendali (Az. ULSS, Ospedaliere, sperimentazioni gestionali o IRCCS) ma non finanziati dalla Regione.*

Per essere riconosciuti a livello regionale devono possedere i seguenti requisiti:

- *essere punto di riferimento unico regionale per l'area clinica di rispettiva competenza con relativa produzione di linee guida, protocolli e procedure;*
- *qualificata attività, clinica e/o di ricerca, adeguata al ruolo del Centro Regionale;*
- *produzione scientifica riconosciuta a livello nazionale e internazionale;*
- *attività di formazione su scala regionale."*

Il riconoscimento delle strutture sopra richiamate ha efficacia di tre anni, salvo rinnovo subordinato al mantenimento dei requisiti di riferimento".

Con Decreto dell'allora Segretario regionale per la Sanità (ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale) n. 10 del 14 febbraio 2011 è stata istituita la Commissione per la valutazione del riconoscimento dei centri regionali prevista dalla deliberazione 14/2011 con il compito di effettuare l'istruttoria in merito alle nuove domande.

La Commissione ha quindi provveduto ad esaminare le domande presentate dalle aziende sanitarie evidenziando la necessità di un maggiore coordinamento dei centri, in particolar modo per quelli che operano nell'ambito della medesima area clinica, modificando il tradizionale modello impostato su una concezione individualistica dei centri.

Tuttavia la concomitante elaborazione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 (PSSR), con la successiva approvazione della l.r. 23/2012 e la conseguente definizione delle nuove schede ospedaliere, di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, ha reso necessario posticipare l'identificazione di tutti i Centri regionali specializzati per rendere coerente e funzionale gli stessi alla nuova programmazione regionale.

Si ritiene ora possibile, alla luce dei provvedimenti di programmazione sopra citati, procedere all'individuazione dei centri specializzati. In questa prima fase vengono individuati esclusivamente quelli afferenti alle strutture identificate come *hub* dalla citata DGR n. 2122/2013, così come riportato nell'**Allegato A** che forma parte integrante del presente atto. Con successivo provvedimento si provvederà all'individuazione dei centri di riferimento per le strutture identificate come *spoke* dal citato atto giuntale.

Si ritiene ora importante richiamare il ruolo dei centri specializzati all'interno del Sistema Sanitario Regionale.

- garantiscono, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, supporto alle reti clinico/assistenziali;
- concorrono al raggiungimento degli obiettivi di programmazione sanitaria.
- svolgono attività formativa e di aggiornamento rivolta al personale sanitario interno alla propria azienda ovvero di altre aziende sanitarie al fine di sviluppare conoscenze e competenze, garantendo nel tempo la continuità e la qualità delle attività svolte.

Pertanto, i centri in parola vengono elencati sulla base delle specialità di riferimento e vengono aggregati ad una delle strutture complesse riconosciute dalla programmazione regionale. Ciò consente, tra l'altro, di garantire una migliore informazione ed una più facile ricerca, anche tramite i sistemi *internet*, da parte del cittadino circa l'esistenza, l'ubicazione, l'attività del Centro.

Per dare garanzia di continuità e di integrazione il Direttore della struttura complessa, cui è incardinato il centro, è individuato come responsabile "strutturale" del centro e deve garantire il necessario supporto al funzionamento del Centro specializzato. Spetta all'Azienda Ulss, all'Azienda Ospedaliera ed IRCCS di riferimento individuare, per ogni Centro specializzato, un responsabile "funzionale" del Centro stesso, il cui nominativo deve essere comunicato alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento. Nell'Atto Aziendale deve essere riportato il centro, le sue articolazioni organizzative interne e le responsabilità.

Spetta alle strutture competenti regionali rendere disponibile sul sito internet della Regione del Veneto l'elenco dei centri regionali specializzati ed i relativi responsabili; devono essere pubblicati sul medesimo sito anche i principali indicatori di attività del centro, parametrati percentualmente sul totale delle analoghe attività regionali (n. prestazioni/totale prestazioni etc.). La pubblicazione dei parametri di attività costituisce oggetto di valutazione del centro al momento della riconferma.

Con specifico riferimento all'area "oncologica" si ritiene che i centri specializzati delle diverse aziende sanitarie debbano lavorare in stretta sinergia con l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS che, come previsto dalla programmazione regionale di cui alla DGR n. 2122/2013 e dalla DGR n. 2067 del 19 novembre 2013 istitutiva della Rete Oncologica Regionale, ha il compito di assicurare, in coerenza con i propri fini istituzionali, indirizzi e azioni per la piena integrazione fra le strutture al fine di gestire in forma coordinata e uniforme sul territorio le procedure diagnostiche, terapeutiche e assistenziali di oncologia, nonché i progetti di formazione e ricerca.

Relativamente alle previsioni delle attività formative, i Centri devono raccordarsi con le attività formative previste dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti - SSP (già Fitot) di cui alla DGR n. 437 del 4 aprile 2014.

Il riconoscimento dei centri ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente atto; può essere rinnovato previa verifica del mantenimento dei requisiti di riferimento e della citata pubblicazione dei parametri di attività.

Sulla base degli sviluppi raggiunti della nuova programmazione regionale, precedentemente citati, si ritiene ora possibile procedere all'identificazione di un centro per i disturbi di identità di genere.

La complessità delle tematiche connesse a tali disturbi richiede la presenza nella struttura identificata di competenze multidisciplinari e multispecialistiche per una presa in carico complessiva del paziente, oltre che la presenza di professionisti con ampia e qualificata visione delle problematiche connesse e degli sviluppi clinici in ambito nazionale ed internazionale.

Si ritiene, pertanto, coerente con quanto sopra riportato identificare presso l'Azienda Ospedaliera di Padova il centro specializzato regionale denominato "Centro per i disturbi dell'identità di genere", dando mandato al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di trasmettere al Direttore Generale Area Sanità e Sociale un modello organizzativo aziendale e di individuare un referente.

Si dà atto che i centri specializzati regionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011, non sono finanziati dalla Regione.

Non costituiscono oggetto del presente provvedimento i Centri di riferimento già individuati con la DGR n. 2122/2013 e quelli specificamente previsti da appositi provvedimenti regionali e nazionali.

Si dà atto che quanto previsto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le proprie deliberazioni n. 4532 del 28 dicembre 2007, n. 448 del 24.02.2009; n. 268 del 9 febbraio 2010; n. 14 dell'11.01.2011;

Visto il decreto dell'allora Segretario regionale per la Sanità (ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale) n. 10 del 14.02.2011;

Visto il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, i centri specializzati regionali indicati nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i centri specializzati regionali di cui all'**Allegato A**, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011, non sono finanziati dalla Regione;
3. di stabilire, con specifico riferimento all'area "oncologica", che i centri specializzati delle diverse aziende sanitarie devono operare in stretta sinergia con l'Istituto IRCCS-IOV;
4. di dare atto che il riconoscimento ha la durata di un triennio dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e può essere rinnovato previa verifica del mantenimento dei requisiti di riferimento e della pubblicazione dei parametri di attività;
5. di disporre che le Aziende sanitarie di riferimento, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvedano a comunicare alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria il nominativo del responsabile "funzionale" di ciascun centro afferente la propria azienda;
6. di identificare presso l'Azienda Ospedaliera di Padova il "Centro per i disturbi dell'identità di genere", dando mandato al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di trasmettere al Direttore Generale Area Sanità e Sociale un modello organizzativo aziendale e di individuare un referente;
7. di rinviare ad un successivo atto il riconoscimento dei Centri regionali specializzati afferenti alle strutture sanitarie qualificate come *spoke* dalla DGR n. 2122/2013;
8. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
9. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.